

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

1. CHE COS'È

Articolo 1 del D.lgs. 230/2021 "A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente come rapporto tra la somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinati ai sensi delle disposizioni del DPCM, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare

L'assegno unico e universale è un sostegno economico erogato direttamente dall'Inps alle famiglie e attribuito per ogni figlio a carico minorenni e per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L'assegno è definito:

- **unico**, poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità;
- **universale**, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. L'assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc., a prescindere dalla condizione lavorativa.

Le direttrici della riforma sono date, quindi, da: semplificazione degli interventi a sostenere la genitorialità e natalità; aggancio dell'assegno alla situazione economica del nucleo, non più al solo reddito; estensione della platea di beneficiari; controllo della spesa.

2. A CHI È RIVOLTO

L'assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
2. svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4. svolga il servizio civile universale;
 - per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Si ricorda che per **figli a carico**, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 230/2021, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

Riferimenti:

Articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013 (*"il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica..., fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo"*)

Articolo 4 del D.P.R. 223/1989 (regolamento anagrafico della popolazione residente): definisce la famiglia anagrafica e ne individua la coabitazione come presupposto di fatto

Casi particolari sono regolati dall'articolo 3 e dall'articolo 7 (prestazioni rivolte ai **minorenni**) del DPCM 159/2013

Quindi, sinteticamente, sono considerati a carico del genitore richiedente l'assegno unico o dell'altro genitore (facenti parte del nucleo ISEE del richiedente o dell'altro genitore):

- figli minorenni conviventi con entrambi i genitori o con uno dei due genitori
- figli maggiorenni conviventi con entrambi i genitori o con uno dei due genitori
- figli maggiorenni non conviventi con i genitori, a loro carico ai fini IRPEF, di età non superiore ai 26 anni, nel caso non siano coniugati e non abbiano figli

3. REQUISITI

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di **cittadinanza, residenza e soggiorno**:

1. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
2. sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3. sia residente e domiciliato in Italia;
4. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Ai fini della corretta individuazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, punto 1, tenuto conto di quanto previsto della direttiva 2011/98/UE (attuata con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 40), dal D.lgs. 286/1998, "T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina", nonché di tutte le ulteriori disposizioni di seguito citate, sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale e sanitaria (art. 27 del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- i titolari di Carta blu, "lavoratori altamente qualificati" che soggiornano per periodi superiori a tre mesi (D.lgs. 28 giugno 2012, n. 108);
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'articolo 26 del T.U., cioè i lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo, per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

4. IMPORTO DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

L'importo dell'assegno unico e universale è determinato in base all'ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. Ciò a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatti, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 230/2021, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa.

In particolare, è prevista:

- dall'articolo 4 del D.lgs. 230 una quota variabile modulata in modo progressivo: si va da un massimo di 175 euro per ciascun **figlio minorenn**e con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore con ISEE pari o superiore a 40.000 euro; per ciascun **figlio maggiorenne**, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1 del decreto 230, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo e per i nuclei con quattro o più figli), madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati dichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, dal richiedente, sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. Al riguardo, ai fini della determinazione dell'importo della prestazione spettante, il comma 9 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 230 stabilisce che, in assenza di ISEE, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti dal medesimo art.4;
- dall'articolo 5 una quota a titolo di maggiorazione, di natura transitoria (2022-2024 e a scalare), per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell'assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente. La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno unico, in presenza di entrambe queste due condizioni:

- a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
- b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

5. COME PRESENTARE LA DOMANDA e DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

La domanda per l'assegno unico e universale è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell'anno successivo. Può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l'assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo; i relativi pagamenti saranno effettuati a partire dalla seconda metà di marzo 2022.

Per le domande che saranno presentate nel periodo che va dal 1° marzo al 30 giugno, l'assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell'ISEE valido al momento della domanda.

Da gennaio 2022 sul sito dell'INPS è disponibile il link alla domanda.

La domanda può essere sempre presentata:

- accedendo dal sito web www.inps.it al servizio "assegno unico e universale per i figli a carico" con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

6. COME VERRÀ PAGATO L'IMPORTO – EROGAZIONE DEL BENEFICIO

L'assegno unico e universale è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente o, anche con richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, D.lgs. 230/2021), mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all'altro genitore (es.

IBAN dell'altro genitore). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell'altro genitore, esercente la responsabilità genitoriale, quest'ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirle accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorrerà da quando la scelta di accredito al 50% è stata comunicata all'INPS.

Ai fini del pagamento "in misura intera" o "ripartita" il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni per l'imputazione del pagamento previste nella domanda.

Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi.

In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:

a) "In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente".

La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.

b) "Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota".

c) "Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno".

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi (Art 337-quater c.c.)

Nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata.

In ipotesi di "affidamento condiviso", invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle due precedenti opzioni.

In caso di affidamento esclusivo, l'assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell'accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell'importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall'altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell'importo complessivamente spettante.

Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l'assegno è erogato al tutore o affidatario nell'interesse esclusivo del tutelato o del minore in affidamento familiare. In questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario

Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l'importo dell'assegno è erogato mediante accredito sulla carta Rdc, di cui gli stessi sono in possesso, con le stesse modalità di erogazione del RdC.

7. AGEVOLAZIONI ABROGATE CON L'INTRODUZIONE DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Con l'entrata in vigore dell'assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno:

- premio alla nascita o all'adozione (bonus mamma domani);
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;
- assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
- detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L'assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

L'assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali



Faq



Nuova domanda / Aggiungi figlio a domanda già presentata



Nuova domanda come tutore del genitore



Nuova domanda come figlio maggiorenne



*Per le domande presentate entro il **30 giugno 2022**, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di marzo 2022.*



Per presentare domanda devi essere in possesso dei Codici Fiscali dei componenti del nucleo familiare e dei dati per il pagamento.



Assegno unico e universale per i figli a carico



Consulta e gestisci le domande già presentate



Completa le domande presentate dall'altro genitore



Se già percepisci il Reddito di Cittadinanza non dovrai presentare domanda di Assegno Unico perché INPS lo pagherà d'ufficio insieme al Reddito di Cittadinanza.



Per beneficiare dell'Assegno Unico in misura superiore al minimo è necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità. L'ISEE non deve essere allegato alla domanda. La verifica sulla presenza dell'indicatore viene effettuata da INPS in automatico subito dopo la presentazione della domanda. [Per saperne di più](#)

